

ACCORDO QUADRO

TRA

Il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** – (di seguito denominato "MIUR"), nella persona del Ministro Prof. Francesco Profumo

E

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Ente di diritto pubblico con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7 (di seguito "CNR"), nella persona del suo Presidente Prof. Luigi NICOLAIS

di seguito indicate come Parti;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto del 1990, e successive modifiche della legge n. 15 del 2005 e della legge n. 80 del 2005, prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- le priorità politiche sulle quali si concentra l'impegno del MIUR, in linea con le strategie dell'Unione europea per il 2020, mirano alla costruzione di un modello efficiente ed integrato delle politiche per l'istruzione, la formazione, la ricerca e l'innovazione tecnologica anche attraverso la promozione e lo sviluppo di alleanze tra scuole, università, strutture formative, sedi della ricerca e dell'innovazione tecnologica, enti territoriali, imprese, parti sociali, in un percorso di miglioramento e di innovazione di sistema; a tal fine il MIUR, come peraltro previsto anche nell'atto di indirizzo per l'anno 2012, è in particolare impegnato a sviluppare azioni tese a:
 - incentivare e valorizzare forme di collaborazione tra il settore di ricerca pubblico e privato con il potenziamento di esperienze aggregative e l'integrazione dei sistemi ricerca-formazione-innovazione;
 - favorire i processi di razionalizzazione della rete formativa terziaria al fine di rafforzare l'integrazione a livello regionale e macroregionale e di eliminare duplicazioni e diseconomie;
- obiettivo del MIUR è quello di ottimizzare l'offerta formativa in favore del sistema post-secondario costituito dai Poli Tecnico professionali e dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), istituiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008. Questi hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, ponendosi in rapporto con il mondo della ricerca, quello accademico, con il lavoro e con le esigenze del mercato del lavoro e delle imprese.
- Alla formazione tecnico-scientifica viene generalmente riconosciuto un ruolo strategico nel quadro dei nuovi bisogni formativi presenti nella società attuale, così come viene riconosciuta

l'importanza di avvicinare le nuove generazioni alla scienza stimolando l'interesse per le carriere tecnico-scientifiche.

CONSIDERATO CHE

- a) il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- b) il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- c) il CNR è il primo Ente Pubblico di Ricerca a carattere generalista e ha un'articolazione territoriale che conta oltre trecento sedi diffuse su tutto il territorio nazionale;
- d) il CNR, attraverso i suoi Istituti è coinvolto nelle attività dei nuovi Distretti finanziati con D.D. 29 ottobre 2010 - prot. n. 713/Ric del MIUR, oltre che nei laboratori pubblico privati e in consorzi che già sostanziano una forte interazione tra la ricerca e importanti segmenti della realtà produttiva nazionale;
- e) il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso quella di formazione, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione a fini produttivi e sociali dei risultati della ricerca, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- f) è interesse del CNR contribuire al miglioramento della qualità del sistema educativo nazionale mettendo a disposizione le proprie competenze e i propri risultati nei diversi settori di ricerca in cui è attivo.
- g) il CNR è attivo nel settore della ricerca educativa con una specifica focalizzazione sull'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a supporto dei processi di insegnamento e apprendimento.
- h) in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

CONSIDERATO CHE

- a) il MIUR intende stabilire un rapporto più stretto tra il sistema ricerca e il sistema di istruzione e formazione fino al livello post secondario;
- b) che tale interazione mira alla realizzazione di attività nell'ambito della formazione, dell'orientamento, della collaborazione nei Comitati tecnico – scientifici degli Istituti secondari di secondo grado e degli Istituti Tecnici Superiori, della definizione e innovazione dei programmi scolastici e delle metodologie didattiche, della diffusione della cultura scientifica nel sistema scolastico.
- c) che in particolare gli Istituti Tecnico Superiori e i Poli Tecnico Professionali realizzano una formazione post secondaria non accademica, per assicurare un'offerta di tecnici di alto livello che rispondano in modo adeguato e innovativo al mondo del lavoro, attraverso un nuovo modello didattico di tipo laboratoriale, integrato da stage e tirocini;
- d) tale offerta formativa si sostanzia dall'interazione degli Istituti Tecnici Superiori e dei Poli Tecnico Professionali con il tessuto produttivo, con il mondo della ricerca e quello accademico, nonché con gli Enti territoriali insistenti sullo stesso territorio di riferimento, al fine di facilitare la transizione tra il mondo dell'istruzione e quello dell'occupazione;
- e) il MIUR ritiene altrettanto strategico l'interazione del sistema scolastico secondario e post secondario, in particolare degli Istituti Tecnici Superiori e dei Poli Tecnico Professionali, con le strutture CNR attive nelle stesse aree professionali e insistenti sullo stesso territorio di riferimento, al fine di facilitare la trasmissione delle competenze tra il mondo della ricerca e quello dell'istruzione e della formazione in particolare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA'

Al fine del migliore raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa, il MIUR promuove diverse forme di sostegno all'attività di integrazione conoscitiva e professionale tra i diversi attori operanti nel settore della ricerca, dell'alta formazione e dell'innovazione.

Pertanto, l'impegno del MIUR è diretto ad assicurare il rafforzamento e la costante manutenzione del sistema di istruzione e formazione tecnica e professionale superiore e post secondaria, attraverso l'effettiva partecipazione e il coordinamento delle Istituzioni interessate.

Con il presente accordo, quindi, il MIUR e il CNR intendono instaurare una collaborazione proficua, nell'ambito di tematiche di comune interesse anche al fine di rendere coerenti e sinergici gli interventi a favore del sistema di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione post secondaria. In particolare il CNR e il MIUR collaborano alla realizzazione di iniziative atte a:

- a) Promuovere la partecipazione degli Istituti CNR nei comitati tecnico – scientifici degli Istituti del sistema scolastico secondario e post secondario, finalizzata alla definizione e innovazione dei relativi programmi e delle attività di orientamento;
- b) Promuovere la cultura scientifica nel sistema scolastico, con particolare attenzione all'istruzione secondaria superiore, con riferimento alle frontiere della ricerca su temi di interesse strategico sia in termini conoscitivi che applicativi.
- c) Qualificare ulteriormente l'attività formativa proposta dal sistema scolastico secondario e post secondario, e degli ITS e dei Poli Tecnico Professionali in particolare;
- d) Favorire l'interazione e la trasmissione di competenze tra il sistema ricerca e quello del sistema scolastico secondario e post secondario, anche attraverso l'attivazione di altri soggetti partecipati dal CNR quali i distretti, i laboratori pubblico privati, i consorzi.
- e) Sostenere gli insegnanti nel rinnovamento contenutistico e metodologico della didattica.
- f) Promuovere l'interesse per la scienza e per le carriere tecnico-scientifiche.

A questo scopo il CNR e il MIUR:

- concertano specifiche politiche e modalità di intervento nel sistema scolastico secondario e post secondario e degli ITS dei Poli Tecnico Professionali in particolare;
- identificano le innovazioni contenutistiche e metodologiche relativamente agli specifici interventi attuativi;
- effettuano di concerto attività di monitoraggio sulle iniziative intraprese al fine di verificarne efficacia e qualità.

IL CNR e il MIUR concordano che le attività sopra descritte trovano il loro primo ambito di intervento, ovvero riguardano primariamente e quindi non esclusivamente, gli Istituti Tecnici Superiori insistenti nelle regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) e i Poli Tecnico Professionali dell'intero territorio nazionale.

Il presente Accordo Quadro può essere modificato e/o integrato sulla base delle indicazioni e priorità definite dai successivi Atti di indirizzo, ovvero dare luogo, in coerenza con gli stessi, a specifiche iniziative da ricomprendere, d'intesa tra le parti, nelle convenzioni operative indicate al successivo art.2.

ART. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il MIUR e il CNR, tenuto conto delle priorità politiche nazionali, con il presente accordo intendono avviare un modello efficiente ed integrato, di collaborazioni sistemiche e di integrazione conoscitiva e professionale tra i settori della ricerca, dell'alta formazione e dell'innovazione. A tal fine intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse delle strutture scientifiche territoriali del CNR possono interagire con il sistema di istruzione e formazione, in particolare con gli Istituti secondari di secondo grado, con i Poli Tecnico-professionali e con gli Istituti

Tecnici Superiori, al fine di facilitare la trasmissione delle competenze tra il mondo della ricerca e quello dell'istruzione. La predetta collaborazione riguarda aree tecnologiche comuni e può altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche su tematiche che sono definite nelle successive convenzioni operative.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo sono definite attraverso specifiche convenzioni operative stipulate tra gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Poli tecnico- professionali, gli Istituti Tecnici Superiori e le strutture scientifiche territoriali del CNR. Dette convenzioni, che possono coinvolgere anche i distretti, i laboratori pubblico privati e le società consortili partecipate dal CNR, indicano le specifiche attività, le aree tecnologiche di intervento, il numero e il profilo professionale delle risorse umane delle parti interessate e le modalità di attuazione delle attività concordate. Alla realizzazione delle iniziative programmate si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

Articolo 4 - COMITATO DI GESTIONE

1. Il CNR e il MIUR concordano di costituire un Comitato di gestione che ha il compito di individuare puntuali tematiche di attivazione e le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuovere altri temi di interesse comune, oltre quelli previsti dall'art. 1, diretti al conseguimento degli scopi di cui al presente Accordo Quadro;
 - b. valutare le attività avviate e le loro ricadute;
 - c. predisporre le Convenzioni Operative di cui all'art. 3;
 - d. proporre alle Parti idonee procedure per il miglioramento della collaborazione e il coordinamento delle attività di reciproco interesse;
2. Il Comitato di gestione è composto da sei membri, tre nominati dal CNR e tre nominati dal MIUR, sulla base dei rispettivi ordinamenti e/o disposizioni organizzative. Si riunisce con cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative alle attività avviate e proporre di nuove.
3. Il Comitato individua tra i suoi membri un Coordinatore con la funzione di convocare riunioni periodiche e redigerne l'Ordine del giorno.
4. Il Comitato di gestione ha facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

5. La partecipazione al Comitato di gestione è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo sono a carico dell'Ente di appartenenza.

ART. 5 – RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare, non utilizzare per alcun scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di carattere tecnico, industriale e commerciale conseguite e/o prodotte dalle Parti nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

ART. 6 – DURATA

Il presente Accordo Quadro, che decorre dalla data della stipula, ha durata triennale ed è rinnovabile sulla base di espresso accordo scritto tra le parti.

Le Parti possono recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno novanta giorni.

La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non dà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore delle Parti.

Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle parti, non produce alcun effetto sulle attività in corso al momento dello scioglimento, che restano regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e dalle rispettive convenzioni bilaterali.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia concernente il presente Accordo e le Convenzioni stipulate a valle, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione. Fatto salvo quanto sopra, qualora non sia possibile una risoluzione in via amichevole, qualunque controversia concernente il presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.


ART. 8 – CLAUSOLE FINALI

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Roma, 12 DIC. 2012;


Il Ministro

(Prof. Francesco Profumo)



Il Presidente del CNR

(Prof. Luigi Nicolais)



ACCORDO DI PROGRAMMA

173

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito denominato MIUR)

cd

UNIONCAMERE (UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)

Per la promozione e lo sviluppo di iniziative di cooperazione in materia di alternanza scuola lavoro, orientamento e collegamento tra sistemi formativi e mondo delle imprese

VISTI

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Part. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e il relativo Decreto Legislativo attuativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale", e in particolare Part. 4 in materia di alternanza scuola lavoro e il relativo decreto legislativo attuativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro";
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali", n. 88 "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici" e n. 89 "Provvedimento dell'asseo ordinamentale, organizzativo e didattico dei Istituti tecnici superiori", ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Part. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", che ha previsto misure e linee guida di semplificazione, promozione e coordinamento territoriale dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori-ITS;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

CONSIDERATO

che

- Part. 4 della citata legge delega 28 marzo 2003, n. 53 e il relativo decreto legislativo attuativo 15 aprile 2005, n. 77 prevedono che, sotto la responsabilità dell'istruzione scolastica e formativa, la

formazione dai 15 ai 18 anni si possa svolgere anche attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni per la progettazione, l'attuazione e la valutazione dei percorsi formativi, che possono essere stipulate anche con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- il MIUR ed UNIONCAMERE, avevano sottoscritto nel mese di luglio 2003 un Protocollo d'intesa per attivare modalità di consultazione e raccordo sistematico per l'innovazione e il miglioramento dei livelli qualitativi del sistema di istruzione e formazione in relazione ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro, coinvolgendo le rispettive strutture centrali e territoriali, e favorendo la collaborazione tra istituzioni scolastiche e Camere di commercio per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola lavoro;
- il Piano d'azione per l'occupabilità dei giovani attraverso l'integrazione tra apprendimento e lavoro, denominato "Italia 2020" (2010) considera il raccordo tra formazione e mondo del lavoro elemento fondamentale della riforma del sistema educativo per un arricchimento permanente delle risorse umane e individuali nei aree prioritarie d'intervento, nel cui ambito rientrano, tra le altre, le azioni per facilitare la transizione dalla scuola al lavoro, rilanciare l'istruzione tecnico-professionale, ripensare l'utilizzo dei tirocini formativi e promuovere le esperienze di lavoro nel corso degli studi, da implementare secondo una visione integrata e con il concorso di tutti gli attori coinvolti;
- i regolamenti di riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui agli appositi D.P.R. 15 marzo 2010, prevedono che la realizzazione dei relativi percorsi formativi sia strutturata in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni. A questo fine, sono considerati strumenti didattici e organizzativi innovativi, da valorizzare anche con l'utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità, stage, tirocini e l'alternanza scuola lavoro, i comitati tecnico scientifici, composti anche da esperti del mondo del lavoro e delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, i comitati d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni dotati di una specifica e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento;
- la legge del 28 giugno 2012, n. 92, in vigore dal 18 luglio 2012, che riforma il mercato del lavoro, coinvolge fortemente e stimola le parti sociali e gli altri soggetti istituzionali e associativi che rappresentano ed esprimono il sistema economico-produttivo a svolgere un ruolo ancora più attivo per lo sviluppo del lavoro e delle imprese, e per la valorizzazione del capitale umano, al fine di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e di rendere più efficiente ed equo l'assetto delle politiche attive del lavoro, in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilità delle persone;
- Part. 4 della suddetta legge di riforma del mercato del lavoro prevede, tra l'altro, lo sviluppo e il rafforzamento delle politiche per l'apprendimento permanente (formale, non formale e informale), anche attraverso la promozione e il sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di reti territoriali per l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, con il concorso anche delle università, delle imprese, delle rappresentanze datoriali, dei sindacati dei lavoratori e delle Camere di commercio, nelle loro funzioni relative all'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;
- l'Intesa, raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni il 26 settembre 2012, sullo schema di decreto interministeriale recante le linee guida in materia di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale e di "poli tecnico-professionali", prevede la costituzione di un'offerta coordinata a livello territoriale tra istituti tecnici, istituti professionali, istituzioni di formazione professionale e istituti tecnici superiori in ambito nazionale, incentrata sulla costituzione dei "poli tecnico-professionali";
- è necessario strutturare, ai fini di cui sopra, un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, che valorizzi lo sviluppo del capitale umano e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitività sui mercati internazionali;
- in generale l'attuale scenario economico richiede azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare la crisi in atto, per conservare e potenziare le competenze del capitale umano e per mantenere i

lavoratori nel sistema produttivo, attraverso lo sviluppo di forme di coordinamento e ricorso fra operatori pubblici, operatori privati e del privato sociale, è importante definire modalità idonee ad avvalorare le responsabilità istituzionali che concorrono al raggiungimento dei suddetti obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarietà e delle specificità territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni.

PREAMMESSO che

- Il MUR è da tempo impegnato in un ampio e complessivo progetto di innovazione del sistema educativo per poter sostenere, in maniera adeguata, il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione, a livello europeo, nei processi di crescita e modernizzazione delle società civili evolute. Questo impegno assegna priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni degli studenti e delle loro famiglie; nel contempo, tende a valorizzare la funzione docente, quale importante fattore di sviluppo del Paese;
- Il MUR intende promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un mercato sempre più stretto e proficuo tra le istituzioni scolastiche, statali e non statali, con il sistema produttivo del Paese. Le linee caratterizzanti del piano mirano ad accrescere e a valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico, e le competenze delle persone lungo tutto il arco della vita;
- Il MUR considera il ricorso tra istruzione, formazione e mondo del lavoro fattore strategico per lo sviluppo socio-economico e per l'occupabilità delle persone;
- Il MUR ritiene determinante favorire un produttivo incontro tra istituzioni formative ed imprese per l'attuazione di ogni sinergia utile a raggiungere uno stabile collaudo tra di loro per un interseccamento di reciproci bisogni e lo sviluppo di adeguate risposte;
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, UNIONCAMERE, insieme alle Camere di commercio, le Unioni regionali delle Camere di commercio, i loro organismi strumentali e le Camere di commercio italiane all'estero ed essere in Italia, costituiscono il Sistema camerale italiano;
- UNIONCAMERE è un Ente pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 580/93, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale; cura i rapporti del sistema camerale con le istituzioni internazionali, nazionali e regionali - anche tramite le Unioni regionali - e con le rappresentanze delle categorie economiche,abora induttri comuni, promuove e realizza iniziative coordinate, sostiene l'attività del sistema camerale in tutte le sue articolazioni funzionali, anche per favorire lo sviluppo a rete, promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, servizi e attività d'interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche ed esercizi, altresì, funzioni di sintesi degli interessi del sistema e di coordinamento degli aspetti attinenti le funzioni a rete o di carattere generale;
- UNIONCAMERE, con il sistema delle Camere di commercio italiane, è impegnata da tempo nella promozione e nel sostegno di numerose iniziative sui temi dell'orientamento, della formazione professionale e manageriale, della formazione all'imprenditorialità e del collegamento tra imprese e scuole università, e intende contribuire attivamente allo sviluppo del sistema scolastico e formativo, soprattutto in termini di potenziamento del personale, per un più incisivo ricorso tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico e produttivo del Paese;
- le Camere di commercio, anche tenuto conto della presenza nei loro Consigli di rappresentanti dei diversi settori economici, dei sindacati dei lavoratori e dei consumatori, designati dalle Associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori localmente più rappresentative, possono garantire il

3

coinvolgimento delle stesse favorendo un rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche e formative e mondo della produzione e del lavoro;

- le Camere di commercio, in base a quanto stabilito dall'art. 2 della legge di riforma 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese, inoltre, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà, in virtù di quanto sopra, in particolare, svolgono anche funzioni e compiti relativi alla "cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola lavoro e orientamento al lavoro e alle professioni";
- UNIONCAMERE, dal 1997, con il Sistema Informativo sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese Excelsior, realizzato in collaborazione con il Ministero del lavoro e l'Unione europea, ritrae ogni anno, presso un campione di oltre 100 mila aziende, le dimensioni e le caratteristiche dei programmi di assunzione delle imprese italiane di tutti i settori economici e di ciascuna provincia, svolgendo inoltre attività di orientamento, anche attraverso appositi strumenti editoriali ed on line;
- UNIONCAMERE, a partire dal 2003, ha promosso e sostenuto la creazione, presso le strutture delle Camere di commercio, di una rete di Sportelli provinciali e regionali di servizi per i tirocini formativi e l'alternanza, in grado di assicurare e supportare le attività di ricerca delle aziende e delle opportunità di stage su territorio, la raccolta delle candidature e dei curricula degli studenti, la gestione di una Banca Dati Tirocini ("borsino telematico") per l'incontro domanda-offerta, con il supporto del portale specializzato Polaris (www.polaris.orientamento.it), servizi gratuiti alle imprese di assistenza, pre-selezione e convenzionamento, la pre-formazione di tirocinanti, la formazione di operatori del sistema formativo e aziendale;
- UNIONCAMERE, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con il MUR nel mese di luglio 2003, ha promosso su tutto il territorio nazionale progetti di sperimentazione dell'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'art. 4 della L. 53/03;
- UNIONCAMERE, da otto anni, promuove e realizza il Premio "Scuola, creatività e innovazione", concorso di idee giunto alla sua settima edizione e rivolto a gruppi di studenti delle scuole superiori e degli ITS;
- UNIONCAMERE, tra il 2011 e il 2012, ha promosso l'iniziativa di sistema "Promozione cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e potenziamento orientamento nei settori tecnico-scientifici" - Progetto "Scuola diventa al lavoro", che ha visto la realizzazione in 50 province italiane di Laboratori territoriali per l'Istruzione Tecnica Superiore e la cultura tecnico-scientifica, percorsi di alternanza con stage aziendali in contesti internazionali per i 800 studenti di scuole superiori ed esperienze di "job shadowing" per altri 1.800 studenti di scuole superiori partecipanti agli eventi "JobDay - La Giornata del Lavoro e del Fare Impresa";
- UNIONCAMERE ha istituito un'apposita Unità di progetto per lo sviluppo di una rete di sportelli del sistema camerale per il mercato del lavoro, la transizione formazione impresa e la nuova imprenditorialità, anche attraverso la creazione ed apertura del nuovo portale F.I.L.C. - Formazione Imprenditorialità Lavoro Orientamento (www.filo-orientamento.it);
- UNIONCAMERE, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può assumere ogni iniziativa utile, anche stipulando accordi di programma, inesse e convenzioni con amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locali e altri soggetti che possano favorevolmente contribuire allo sviluppo del sistema camerale Unioncamere, promuovendo e sostenendo il accordo del Sistema camerale con le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori;
- UNIONCAMERE, il 12 novembre 2012, ha sottoscritto a Napoli, nel corso della Conferenza di presentazione del Progetto Italia Germania 2012-2013 "Lavorare insieme per l'occupazione dei giovani" in Memorandum of Understanding con DIHK (Associazione delle Camere di Industria e Commercio Tedesche) sulla cooperazione nell'istruzione e formazione tecnica e professionale;

4

- UNIONCAMERE e MIUR hanno manifestato interesse a proseguire e sviluppare un insieme di attività e azioni comuni finalizzate alla promozione e all'implementazione di iniziative di cooperazione in materia di alternanza scuola lavoro, orientamento e collegamento tra sistemi formativi e mondo delle imprese, valorizzando le competenze uniche e distintive su questi temi maturate sia all'interno della propria struttura, sia da parte delle Camere di commercio e delle strutture ad hoc, sia insieme ad altri soggetti pubblici e privati con esperienze specifiche utili al raggiungimento di tali obiettivi strategici;
- è opportuno amalizzare, attraverso la stesura di un nuovo accordo, i precedenti protocolli d'intesa stipulati tra MIUR e UNIONCAMERE, sul cui esito le Parti esprimono una valutazione largamente positiva;
- MIUR ed UNIONCAMERE hanno concordato che il presente Accordo di programma è lo strumento più adeguato per definire gli ambiti di collaborazione e le attività di reciproca competenza nonché le modalità e tempistiche di massima per la loro realizzazione;

TANTO VISTO, CONSIDERATO E PREMesso, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

La finalità del presente accordo tra il MIUR ed UNIONCAMERE è di stabilire e sviluppare modalità di collaborazione, consultazione e accordo in forma coordinata e sistemata sui temi di comune interesse per innovare e migliorare, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze istituzionali delle Regioni e degli Enti Locali, i livelli qualitativi del sistema di istruzione e formazione dei giovani e degli adulti in relazione alle esigenze delle persone e ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro.

A tale scopo, le Parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture centrali e territoriali, e a favorire la cooperazione tra istituzioni scolastiche e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro, servizi e strumenti di orientamento, ed altre azioni di collegamento tra sistemi formativi e mondo delle imprese.

Art. 2 Alternanza scuola - lavoro

Le Parti concordano di svolgere e rafforzare le azioni di promozione e sostegno allo sviluppo di una sistemica collaborazione tra istituzioni scolastiche, camere di commercio ed imprese, favorendo l'attuazione di iniziative che possano costituire punto di riferimento per la realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro - anche con la metodologia dell'Impresa Formativa Simulata - da progettare, attuare e valutare da parte delle istituzioni scolastiche in collaborazione con le imprese, con l'obiettivo di diffondere e realizzare su tutto il territorio nazionale un "sistema dell'alternanza di qualità".

Al fine di favorire l'integrazione tra scuola, formazione professionale ed imprese, le Parti convergono altresì di contribuire alla definizione e sperimentazione di un sistema di crediti spendibili nei diversi itinerari formativi.

In tale ambito, UNIONCAMERE si impegna a promuovere la creazione o l'estensione, presso le strutture delle Camere di Commercio, di appositi Sportelli di servizi per i tirocini formativi e l'alternanza, in grado di assicurare o supportare, tra le altre, le seguenti attività:

- progettazione e preparazione degli incentivi;
- rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi, e l'aggregazione della domanda di figure professionali e competenze espresse dalle imprese;
- sensibilizzazione e orientamento di imprese, docenti, studenti e famiglie;

- azioni di ricerca delle aziende idonee per ospitare attività formative e delle opportunità di stage sul territorio;
- raccolta delle candidature e dei curricula degli studenti;
- gestione di una Banca Dati Tirocini ("borsino telematico" per l'incontro domanda-offerta), mettendo a disposizione di scuole, studenti e imprese il sistema informativo Polaris;
- servizi gratuiti alle imprese di assistenza, pre-selezione e convenzionamento;
- formazione preparatoria dei tirocinanti;
- formazione di operatori del sistema formativo e aziendale;
- docenze in moduli di cultura d'impresa e di altre eventuali specifiche competenze aziendali;
- supporto per la validazione delle competenze non formali e informali acquisite durante lo stage.

Il MIUR si impegna a diffondere la conoscenza delle sopra elencate opportunità.

Art. 3

Stage in Italia e all'estero, transizione dai giovani al lavoro, mobilità transnazionale e cultura dell'internazionalizzazione

Nel quadro generale delle attività di alternanza scuola lavoro e per favorire l'occupabilità e il passaggio dei giovani al mondo del lavoro, le Parti ravvisano l'opportunità di collaborare per la progettazione e attuazione di interventi volti allo sviluppo dei tirocini formativi ai sensi del decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, con particolare riguardo per la promozione di specifici programmi formativi da realizzare in Italia e in ambienti lavorativi di respiro internazionale e transnazionale, al fine di diffondere tra i giovani e nella scuola la cultura dell'internazionalizzazione e creare servizi e dispositivi per incoraggiare la mobilità.

In tale ambito, il MIUR ed UNIONCAMERE si impegnano a definire e finanziare progetti sperimentali congiunti di "Alternanza Scuola-Lavoro di Qualità Internazionale", da realizzare attraverso stage in contesti lavorativi all'estero e su territorio italiano, comunque aperti alla dimensione internazionale dei processi formativi, lavorativi ed economico-produttivi.

Art. 4

Orientamento

Le Parti convergono sull'esigenza di promuovere, in accordo con i soggetti istituzionalmente competenti, iniziative di orientamento dirette prioritariamente a:

- censire i percorsi di istruzione e formazione a livello territoriale, anche in relazione ai fabbisogni del mondo produttivo e rendere disponibili i risultati del Sistema Informativo Excelciator e di altre indagini sulle esigenze di professionalità delle imprese nei territori di riferimento, per mettere a disposizione dei giovani strumenti informativi di orientamento;
- far conoscere il settore del lavoro autonomo ed imprenditoriale per una maggiore diffusione della cultura d'impresa e una valorizzazione delle opportunità occupazionali collegate all'auto-impiego e alla creazione di nuove imprese;
- consentire agli studenti esperienze di conoscenza, contatto e osservazione diretta del mondo del lavoro, delle professioni e dell'impresa, attraverso la realizzazione di attività di stage e "job shadowing", da collocare e valorizzare nell'ambito dell'appuntamento/evento annuale "JobDay - La Giornata del Lavoro e del Fare Impresa".

Art. 5

Formazione e aggiornamento del personale

Le Parti si impegnano a realizzare un costante scambio di esperienze in tema di formazione del personale e a valorizzare la partecipazione alle relative iniziative.

Nel rispetto delle priorità e degli orientamenti contenuti nel Piano nazionale di aggiornamento, sono favorite le occasioni di conoscenza dell'azienda da parte del personale scolastico (dirigenti, docenti, tutori e operatori in genere), anche attraverso l'organizzazione di stage ad esso riservati.

Gli operatori aziendali possono essere, a loro volta, attivamente coinvolti nelle attività di formazione delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 6 *Fabbisogni formativi delle imprese*

L'UNIONCAMERE si impegna a rendere noti e a diffondere, a livello nazionale e territoriale, i risultati delle indagini da essa condotte sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche al fine di consentire la programmazione di un'offerta formativa che tenga conto di tali esigenze.

Il MIUR si impegna a sostenere la più ampia diffusione dei risultati delle indagini condotte da UNIONCAMERE.

Art. 7 *Dignità della cultura tecnico-scientifica e professionale*

Le Parti, consapevoli del valore strategico delle iniziative volte a diffondere e rilanciare nel nostro Paese una cultura tecnico-scientifica e professionale, concordano, in primo luogo, sull'opportunità di uno sforzo congiunto nell'organizzazione e nel finanziamento congiunto del Premio "Scuola, creatività e innovazione", finalizzato a:

- promuovere, sviluppare e coltivare nei giovani una propensione al pensiero creativo e all'innovazione, e al lavoro di gruppo;
 - incentivare l'ideazione di prodotti, servizi, design, che industriale e intellettuale, che potrebbero essere tradotti in business, anche tramite iniziative imprenditoriali;
 - sensibilizzare il mondo della scuola sull'importanza, per la crescita sociale ed economica dei territori, di un percorso educativo che tenga conto di temi quali la creatività, l'innovazione e la tutela della proprietà intellettuale.
- In secondo luogo, assumono l'impegno a collaborare per la progettazione e realizzazione delle prossime edizioni della manifestazione "Campusde Internazionale dei Mespici".

Art. 8 *Isirigone tecnica, Istruzione professionale, Istruzione tecnica superiore e Poli tecnici professionali*

Il MIUR e L'UNIONCAMERE, con riferimento ai percorsi dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS), concordano sull'opportunità di confermare e sviluppare le modalità di collaborazione già sperimentate sulla base dei precedenti protocolli d'intesa citati in premessa.

In tale ambito, sono congiuntamente promosse iniziative dirette a rafforzare ed estendere la partecipazione delle strutture formative cameratali ai percorsi ITS attivi localmente nelle varie regioni e Unioncamere, si impegna ad offrire la consulenza dei propri tecnici nei comitati e nei gruppi di lavoro costituiti a livello nazionale e regionale.

Il MIUR e L'UNIONCAMERE si impongono altresì a sviluppare la propria collaborazione nel quadro degli interventi in materia di promozione dell'istruzione tecnico professionale, per contribuire alla costruzione di un'offerta coordinata a livello territoriale tra percorsi di istituti tecnici, istituti professionali, strutture e formazioni professionali e istituti tecnici superiori, basata sulla costituzione dei "poli tecnico-professionali", a sostegno dello sviluppo della cultura tecnica e scientifica, del collegamento tra aree economiche, professionali e formative, delle produttive e cluster tecnologici del territorio, e dell'occupazione dei giovani, anche attraverso i percorsi in apprendistato e nuovi modelli organizzativi come le scuole bottega e le piazze dei mestieri.

In tale ambito potranno rientrare azioni di supporto all'individuazione e al reclutamento, in collaborazione e stretto accordo con associazioni di categoria e ordini professionali, di esperti del mondo dell'impresa, del lavoro e delle professioni per lo svolgimento di attività di docenza.

7

Art. 9 *Reti territoriali integrate di servizi per l'istruzione, la formazione, il lavoro, l'apprendimento permanente, l'industrializzazione e sviluppo delle competenze*

Le Parti si impegnano a promuovere forme di collaborazione per lo sviluppo e il rafforzamento dell'apprendimento permanente (formale, non formale in informale), anche concordandosi attraverso scavi congiunti per la promozione e il sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di reti territoriali per insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro, con il concorso delle imprese, delle rappresentanze datoriali e delle Camere di commercio, nelle loro funzioni relative all'erogazione di servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, compensati in formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone ai sensi dell'art. 4 della Legge 92/2012.

In particolare, saranno implementate iniziative comuni in materia di livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, da parte delle Camere di commercio, anche in collegamento con le imprese e le loro rappresentanze.

UNIONCAMERE, per le attività di cui sopra, garantirà il raccordo e l'integrazione con le azioni poste in essere tramite l'Unità di progetto "Sviluppo rete sportelli mercato del lavoro, transizione formazione impresa e nuova imprenditorialità" e con il nuovo Portale e la piattaforma web FLO - Formazione Imprenditoriale Lavoro Orientamento.

Art. 10 *Incubatori di studio e ricerca*

Le Parti, coscienti del valore decisivo del capitale umano, si impegnano a promuovere e a realizzare iniziative di studio e ricerca a supporto degli interventi diretti a modernizzare e potenziare il sistema educativo, con particolare riguardo agli interventi da attivare nelle aree svantaggiate.

Art. 11 *Ricordo con iniziative comuni, modalità di coinvolgimento ed altri aspetti*

Si prevede l'allineamento con le iniziative ed i programmi di collaborazione già avviati tra le Parti. Per un'efficace realizzazione degli obiettivi, le Parti concordano sull'opportunità di istituire un tavolo tecnico peritico di coordinamento nazionale, con il compito di individuare, promuovere, avviare, realizzare, monitorare e verificare, con cadenza semestrale, le fasi, le modalità di attuazione e i risultati del presente accordo e delle azioni operative conseguenti.

Per avviare la realizzazione dell'Accordo il tavolo tecnico predisporrà un piano di lavoro triennale a valere sul primo anno di collaborazione.

Il tavolo tecnico è composto da 7 referenti per ognuna delle Parti, supportati da rispettivi organi tecnici, e si avvale dei dati di monitoraggio forniti da entrambe le parti. La partecipazione al tavolo non comporta il riconoscimento di alcuna forma di compenso a carico della Parti.

L'UNIONCAMERE può avvalersi, per la realizzazione delle attività del presente accordo, sia di proprie strutture tecniche, sia di altri Enti qualificati del sistema cameratale, nonché dei rapporti di collaborazione con il sistema cameratale tedesco, avviati a seguito del Memorandum of Understanding con DIBK (Associazione delle Camere di Industria e Commercio tedesche) sulla cooperazione nel campo dell'istruzione e formazione tecnica e professionale, sottoscritto il 12 novembre 2012.

Art. 12 *Modalità di attuazione*

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, sia presso le rispettive strutture centrali e territoriali sia a favore di altri soggetti interessati, del contenuto del presente protocollo. A tal fine, sono

8

contingentemente individuare le iniziative più opportune sul piano scientifico, culturale e dell'informazione

Art. 13

Risorse, soggetti economici delle parti, fonti di finanziamento

La collaborazione prevista dal presente Accordo non comporta impegni economici tra le Parti ed è comunque soggetta alla disponibilità di fondi e personale di ciascuna parte. La natura e la misura dei finanziamenti ad ogni attività saranno concordati dalle parti prima dell'inizio dell'attività stessa.

Il MHR e UNION-CAMERE, per l'attuazione, il monitoraggio e la verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi del presente Accordo, si impongono a ripetere idonee risorse operative e finanziarie da stabilire con successivi provvedimenti sulla base di specifici piani operativi che il tavolo tecnico parteciperà di coordinamento nazionale previsti dal precedente articolo 12 materia a punto

Le Parti favoriranno iniziative dirette a rafforzare la collaborazione anche attraverso la promozione di progetti cofinanziati dall'Unione europea ed il comune impegno ad esplorare e individuare eventuali opportunità di accesso a risorse, fonti e linee di finanziamento pubbliche e private (locali, nazionali e comunitarie)

Art. 14

Effettiva e durata

Il presente protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed ha durata biennale. Esso si intende tacitamente rinnovato, per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta scritta di una delle Parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Francesco Prodamo


Data: 24 GEN 2010


IL PRESIDENTE DI
UNIONCAMERE
Ferruccio Dardanello




Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra, con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso.

Roma, 21 MAR 2013

IL MINISTRO
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



IL LEGALE RAPPRESENTANTE
della Fondazione Censis



Obiettivi

Le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione finalizzato a realizzare ricerche, studi di fattibilità, campagne di comunicazione, approfondimenti scientifici sull'andamento dell'attuazione del modello dell'istruzione tecnico-professionale, anche in funzione delle innovazioni e semplificazioni proposte dall'art. 52 della Legge 4 aprile 2012, n. 35.

Tale rapporto non produrrà oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 3

Impegni delle Parti

Il Censis si impegnerà a:

- mettere a disposizione le sue competenze maturate in campo formativo e più in generale della ricerca sociale, comprese le analisi riguardanti i comportamenti del mondo giovanile, le indagini di opinione svolte sulle famiglie italiane e l'orientamento scolastico;
- utilizzare le proprie banche dati per progetti di comune interesse con il MIUR;
- elaborare con le metodologie di cui dispone informazioni e dati messi a disposizione dal MIUR;
- svolgere ricerche, indagini e studi su settori di comune interesse, e ogni altra attività connessa;

Il MIUR si impegnerà a:

- mettere a disposizione le informazioni necessarie a delineare il contesto e funzionali alle attività di valutazione descritte;
- concorrere con le proprie strutture all'attuazione degli obiettivi e delle soluzioni identificate nel quadro del presente protocollo d'intesa;
- offrire supporto per il coinvolgimento fattivo degli UU.SS.RR. e loro articolazioni territoriali e dei soggetti dell'istruzione tecnico-professionale;
- promuovere la diffusione delle attività e delle iniziative oggetto del presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione del MIUR.

Art. 4

Comitato Tecnico

Per il coordinamento e l'applicazione di tutte le iniziative necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo è costituito un Comitato Tecnico composto da cinque membri di cui tre designati dal MIUR e due dal Censis. La partecipazione ai lavori del Comitato è senza alcun onere per l'Amministrazione.

La Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR cura la costituzione del Comitato Tecnico, i profili gestionali e organizzativi nonché il monitoraggio e la valutazione delle iniziative intraprese a seguito del presente Protocollo.

Art. 5

Riservatezza

Il Censis si impegna, durante il periodo di validità del presente Protocollo d'intesa, a mantenere e a far mantenere da tutti i dipendenti, collaboratori ed aventi causa, la massima riservatezza sulle informazioni, le notizie e i dati inerenti all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo d'intesa, nonché di altri soggetti coinvolti nella realizzazione del presente Protocollo. Gli obblighi di cui sopra non si estendono alle informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa o che lo divengano successivamente.

Art. 6

Modalità di trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto dall'altra l'informativa sul trattamento dei propri dati personali. Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, le Parti dovessero effettuare trattamenti di dati personali per conto dell'altra Parte, ognuna di esse, per quanto di competenza, si impegna sin d'ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.lgs. 196/03).

In caso di trattamento di dati personali connessi all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze al suddetto Codice.

Art. 7

Risorse finanziarie e obblighi tra le Parti

Il MIUR e il Censis si impegnano, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a ricercare congiuntamente eventuali opportunità di finanziamento pubblico e privato disponibili per la realizzazione delle specifiche attività ed iniziative oggetto della presente Intesa.

In nessun caso il MIUR potrà essere ritenuto responsabile delle obbligazioni assunte dalle Parti nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dal presente Protocollo d'intesa.

Art. 8

Durata e validità

Il presente Protocollo d'intesa ha durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovato mediante accordo preventivo tra le Parti.

- realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali, il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni, assicurando più efficaci azioni di orientamento dei giovani alla formazione tecnica e professionale;
- costituire poli tecnico-professionali come reti tra istituti tecnici e professionali, centri di formazione professionale accreditati e imprese per favorire lo sviluppo della cultura tecnica e scientifica, l'occupazione dei giovani anche attraverso i percorsi in apprendistato e nuovi modelli organizzativi, come le scuole bottega e le piazze dei mestieri, di cui vi sono già positive esperienze in alcune aree del Paese;
- potenziare l'istruzione tecnica superiore -- ITS per rispondere alla richiesta di tecnici superiori con elevate specializzazioni in relazione agli ambiti tecnologici e alle esigenze espresse dal mondo produttivo;
- realizzare un'offerta coordinata dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multi regionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e i relativi ambiti, al fine di evitare inutili duplicazioni e favorire l'integrazione delle risorse pubbliche e private;
- rispondere alle necessità di formazione di tecnici superiori di elevata specializzazione espresse dal mercato del lavoro;
- accompagnare i processi di sviluppo e di rilancio dell'economia, basati sulla modernizzazione ed innovazione del tessuto produttivo e sul sostegno a settori ritenuti strategici;
- contribuire alla riduzione del tasso di disoccupazione giovanile, orientandone le scelte verso solidi ed elevati profili tecnici e professionali, che garantiscano loro concrete prospettive di lavoro;
- sviluppare un sistema di istruzione superiore non accademico, in linea con gli indirizzi e le opzioni esistenti nei principali Paesi europei, garantendone la spendibilità sul territorio comunitario;

CONSIDERATO che

il MIUR:

- per garantire elevati livelli qualitativi dei percorsi proposti dall'istruzione tecnico-professionale, diffonderne la conoscenza presso la potenziale utenza e il tessuto delle imprese, nonché verificare l'effettiva spendibilità dei titoli rilasciati, intende monitorare costantemente i processi in atto nonché valutare in maniera sistematica i risultati e gli impatti dei percorsi formativi proposti. A tale proposito è stato avviato un processo di monitoraggio e valutazione, a livello regionale e nazionale che si avvale della collaborazione dell'INDIRE, nonché del personale interno all'Amministrazione, secondo un modello di monitoraggio-valutazione sistematica

3

- dei processi e dei prodotti, secondo le di cui all'art. 14 del richiamato DPRM del 2008;
- per la rilevanza, l'innovazione ed il carattere sperimentale dell'istruzione tecnico-professionale, ritiene di predisporre un'attività di ricerca scientifica sul sistema dell'istruzione tecnico-professionale, di approfondimento quantitativo dell'andamento dei processi e dei risultati e degli impatti sul tessuto economico e sociale ed avviare parallelamente attività di accompagnamento e supporto al sistema dell'istruzione tecnico-professionale in grado di potenziarne l'efficacia professionalizzante e la funzione strumentale allo sviluppo locale e nazionale, affidandone la realizzazione ad un soggetto terzo, qualificato ed indipendente quale la Fondazione Censis.

Il CENSIS:

- è un prestigioso Istituto di ricerca da sempre impegnato sui temi dell'educazione, che vanta una significativa accumulazione scientifica nel campo dell'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, dei modelli e politiche di integrazione tra sistemi formativi, nello studio dei nuovi segmenti e metodologie di offerta e nel monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche ai diversi livelli di governo. Le principali riflessioni ed analisi sui temi formativi sono annualmente riportate in un apposito capitolo del "Rapporto sulla situazione sociale del Paese";
- è impegnato in molte attività di accompagnamento alle Pubbliche Amministrazioni competenti nel campo dell'istruzione e della Formazione professionale quali il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, ai diversi livelli di governo, l'analisi e la diffusione di buone prassi, la delimitazione di piani di intervento territoriale, l'analisi e la predisposizione di modelli in risposta alle esigenze di specifici target;
- propone un modello di analisi basato sull'interesse ravvicinato e continuato all'evoluzione socioeconomica del Paese, che ha portato all'accumulazione di un peculiare patrimonio conoscitivo dei meccanismi anche più minuti e localizzati della struttura evolutiva della società italiana.

Per le finalità indicate in premessa, il MIUR e il CENSIS, di seguito denominate Parti, convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le Premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

4



PROTOCOLLO D'INTESA

VISTA la Legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);

VISTO il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al Regolamento recante norme di attuazione del citato articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del Sistema d'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di cui all'articolo 69 della Legge 17 maggio 1999, n.144;

VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2007 n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del Sistema educativo di Istruzione e Formazione;

VISTO il Regolamento adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n.139, recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo d'Istruzione;

VISTI gli Accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c, del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti Linee Guida e standard in applicazione del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 recante "Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo che all'art. 52 contiene misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori – ITS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 settembre 2011, reg. alla Corte dei Conti il 29 novembre 2011, reg. 14 foglio 44;

PREMESSO che

per predisporre un'attività di ricerca scientifica sul sistema dell'istruzione tecnico-professionale

ed avviare iniziative di accompagnamento e supporto al suo sviluppo

il MIUR è impegnato nella implementazione e razionalizzazione del sistema dell'istruzione tecnico-professionale, al fine di:

- offrire più opportunità per l'occupazione per i giovani e per la crescita del sistema produttivo, valorizzando le complementarità tra filiere produttive e filiere formative al fine di assicurare un collegamento efficace tra aree economiche e professionali e i diversi percorsi formativi attivati sul territorio;

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

TRA

E

FONDAZIONE CENTRO STUDI INVESTIMENTI SOCIALI – CENSIS
(di seguito denominato CENSIS)

Nota metodologica - Prima sintesi

A conclusione dei percorsi formativi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori, la seconda prova si affianca alle altre verifiche che valutano l'acquisizione di abilità/competenze ed esplorano capacità operative qualificate in contesti definiti in relazione ai diversi profili professionali, per accertare la padronanza delle dimensioni teoriche, metodologiche e procedurali essenziali, proprie delle discipline scientifiche che strutturano la implementazione di tecnologie specificamente utilizzate. Appare estremamente significativo il fatto che il nostro sistema arricchisca l'offerta formativa di percorsi che aprono prospettive di occupazione qualificata in settori dinamici della produzione di beni e servizi, e nel contempo costruisca profili professionali capaci di evolvere, perché formati anche attraverso la riflessione sugli aspetti teorici delle discipline stesse. Da questo punto di vista, la seconda prova dovrebbe esplorare l'acquisizione e la padronanza degli aspetti essenziali della tecnologia, che ne esprimono la valenza culturale, in una accezione non astrattamente teorica, ma calata in contesti concreti reali.

Per definire la seconda prova l'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) si avvale del contributo scientifico della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) che darà indicazioni in relazione ai contenuti che dovranno essere oggetto di questo processo di accertamento e che saranno individuati e selezionati a partire da una analisi approfondita delle progettazioni e delle attività sviluppate nei corsi.

Considerato che i percorsi del primo ciclo di programmazione si chiudono in tempi molto diversi, questa nota distingue la modalità "a regime" che, fatta salva l'autonomia delle singole Fondazioni, dovrà stabilire un quadro temporale che consenta una programmazione coordinata della prova, dalla modalità, proposta per questa prima tornata, che ha carattere di sperimentazione dei contenuti della prova e della messa a punto del modello di svolgimento della prova stessa.

In questa fase di prima attuazione, recepita l'esigenza di predisporre le prove per le sessioni già stabilite per il mese di giugno, verranno prodotte più prove anche in relazione ad uno stesso ambito.

Sarebbe auspicabile comunque un accorpamento delle date delle verifiche finali, già a partire dal mese di luglio per i corsi afferenti ad uno stesso ambito.

La prova

L'obiettivo finale indicato dall'articolo 6 del D.I. 7 settembre 2011 MIUR – MLPS è il seguente: costruire una prova scritta tesa a valutare conoscenze e abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell'ITS.

In coerenza con quanto indicato dal D.I., anche in relazione alle altre due prove di verifica, e tenendo presenti le macrocompetenze in esito così come l'articolazione dei progetti dei singoli ITS, si è deciso di predisporre la seconda prova per ognuno dei 17 ambiti.

La scelta di affidare la costruzione di una prova a carattere nazionale ad organismi esterni risulta particolarmente efficace per la valorizzazione su tutto il territorio dei percorsi attivati negli ITS.

Per quanto appena detto si sottolinea la necessità di costruire una prova oggettiva. Una prova viene considerata oggettiva quando la correzione avviene secondo un protocollo stabilito a priori che rende l'esito della correzione tendenzialmente indipendente dal soggetto che la effettua.

Si tratta quindi di una prova strutturata in grado di fornire una misura sufficientemente attendibile della padronanza o meno di alcuni elementi che sono l'oggetto della prova stessa che si caratterizza per la chiusura degli stimoli e delle risposte

L'obiettivo è quello di ridurre l'ambiguità interpretativa, che diminuisce tanto più quanto più precisi, chiari, circoscritti sono gli stimoli e le domande a cui si deve rispondere. Di conseguenza si facilita il lavoro di correzione che risulta tanto più univoco quanto più il numero delle risposte possibili/accettabili risulta delimitato.

L'obiettivo è quello di garantire a tutti i soggetti ai quali una prova viene somministrata le stesse condizioni di lavoro: stessa prova e stesso tempo a disposizione; condizioni necessarie che contribuiscono al rispetto dei requisiti della *validità* e della *attendibilità*.

La tipologia di quesiti che meglio rispondono ai criteri e alle necessità sopra descritti sono di due tipi: a risposta chiusa, nei quali lo studente deve scegliere la risposta corretta tra più alternative date, e a risposta aperta, nei quali lo studente deve formulare lui stesso la risposta. L'uno e l'altro tipo possono prendere forme diverse.

I quesiti a risposta chiusa possono avere i seguenti formati:

- Quesiti a scelta multipla (QSM): sono costituiti da una domanda e da 4 alternative di risposta, di cui una sola è la risposta esatta. Le altre risposte, errate, sono chiamate distrattori.
- Quesiti a scelta multipla complessa (QSMC): sono articolati in diverse parti, cioè una *domanda* generale, un'*istruzione* sul modo di rispondere (es. "fai una o più crocette in ciascuna riga") e una *tabella* dove sono presentate le diverse parti del quesito, cioè i diversi *item*. In genere le righe della tabella contengono *la formulazione degli item*, mentre le colonne contengono le *categorie di risposte* possibili (SÌ o NO, VERO o FALSO, ecc.). Fanno parte di questa categoria anche i quesiti nei quali lo studente deve:
 - stabilire delle corrispondenze (*matching*) associando con frecce diversi elementi;
 - riordinare diversi elementi secondo una sequenza temporale e/o causale;
 - inserire nelle lacune di un testo parole scelte da una lista che gli è proposta (*cloze* a scelta multipla).

I quesiti a risposta aperta sono essenzialmente di due tipi:

- I quesiti aperti a risposta univoca: sono quelli in cui la risposta richiesta è generalmente breve e ve ne è una sola che possa essere considerata come corretta (a volte con un numero limitato di varianti possibili). Fanno parte di questa categoria di quesiti aperti anche i *cloze* più comuni (dove lo studente deve produrre lui stesso la risposta da inserire sui puntini) e i quesiti in cui si chiede agli studenti di trascrivere una parola, un'espressione o una frase del testo.
- I quesiti aperti a risposta articolata sono quelli in cui la risposta è costituita da almeno una frase e ci sono diverse possibilità di risposta corretta. Le domande a risposta aperta articolata sono corredate da precise indicazioni per la correzione, che includono esempi di risposte accettabili, eventuali esempi di risposte parzialmente accettabili ed esempi di risposte non accettabili.

I vantaggi nell'utilizzo di questa tipologia di domande sono molteplici:

- le modalità di correzione soddisfano il criterio della riproducibilità, l'esito della correzione è indipendente dal soggetto che la effettua riducendo quindi al minimo la percentuale di errori;
- riducono il problema delle omissioni e gli studenti le percepiscono come più agevoli;
- ogni domanda sottoposta ad analisi statistica fornisce una serie di dati (disponibili per ognuna delle alternative di risposta) che consentono di capire più facilmente il perché degli errori;
- consentono di valutare anche processi cognitivi complessi.

Nel mese di maggio verrà messa a disposizione un esempio di prova che verrà pubblicato sul sito INVALSI in una sezione specificamente dedicata agli ITS.

Per questa fase di prima attuazione le prove verranno inviate tramite supporto informatico (file protetto) e poi gli studenti svolgeranno la prova in formato cartaceo. La commissione potrà correggere la prova direttamente su supporto informatico, questo consentirà di avere “in tempo reale” il calcolo del voto. Successivamente, a regime, verrà valutata la possibilità di sviluppare prove direttamente su supporto informatico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni

NOTA OPERATIVA

Indicazioni organizzative per lo svolgimento delle prove di verifica delle competenze acquisite a conclusione dei percorsi formativi delle Fondazioni ITS riferiti alla programmazione 2010-2012

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni al fine di garantire, a conclusione dei percorsi formativi realizzati dalle Fondazioni ITS nella fase transitoria – 2010/2012 - di prima applicazione del DPCM 25 gennaio 2008, il corretto ed omogeneo svolgimento, su tutto il territorio nazionale, delle prove di verifica delle competenze acquisite dagli studenti frequentanti i percorsi stessi.

In particolare, le indicazioni riguardano l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art.6 del Decreto Interministeriale 7 settembre 2011 e nell'allegato D del Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013, in corso di registrazione, concernente le Linee guida attuative dell'art. 52 della Legge n. 35/2012.

1. CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE DI VERIFICA FINALE

- Le prove si svolgono secondo il calendario definito da ciascun ITS e comunicato alla Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni – DGIFTS - almeno 30 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.
- Le prove di verifica sono espletate presso la sede della Fondazione ITS. Qualora la sede dovesse risultare inutilizzabile per motivi contingenti, verrà individuata un'altra idonea sede, dandone tempestiva comunicazione ai candidati e alla DGIFTS.
- Al Presidente della Commissione è affidata la valutazione delle richieste di effettuazione delle prove di verifica al di fuori della sede d'esame di studenti degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati, per gravi e comprovati motivi di salute, a lasciare il proprio domicilio. In tale ipotesi, le prove sono effettuate nella sessione suppletiva di cui al successivo punto 2.

2. PROVA SUPPLETIVA

- La Commissione stabilisce le date per lo svolgimento delle prove di verifica in una sessione suppletiva da effettuare entro 10 giorni dal termine dell'ultima prova d'esame svolta secondo il calendario di cui sopra.
- Le date della prova suppletiva sono comunicate alla DGIFTS contestualmente al calendario predetto.
- Gli studenti che, a seguito di malattia, da accertare con visita fiscale, o per altro grave documentato motivo, si trovino nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove, possono chiedere di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.
- Qualora, eccezionalmente, nel corso dello svolgimento delle prove d'esame uno studente sia impedito in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il Presidente della Commissione, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere

completato, ovvero se lo studente debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento delle prove.

3. AMMISSIONE ALLE PROVE DI VERIFICA FINALE

- Alle prove di verifica finale sono ammessi gli studenti che abbiano frequentato i percorsi formativi realizzati dagli ITS per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini (art. 6, comma 2, D.I. 7 settembre 2011).
- Al fine di consentire l'espletamento delle prove di verifica anche a coloro che, per gravi e comprovati motivi, non abbiano raggiunto la percentuale minima di ore di frequenza, la Fondazione può valutare l'opportunità di individuare idonee modalità per il recupero delle ore di frequenza non effettuate.

4. COMMISSIONE D'ESAME

- La Commissione d'esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi delle Fondazioni ITS è costituita ai sensi delle disposizioni di cui all'All. D del Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013, in corso di registrazione.
 - La sostituzione dei componenti la Commissione, che si renda eventualmente necessaria per gravi e comprovati motivi, è effettuata secondo le medesime disposizioni contenute nell'All. D, al fine di assicurare la piena operatività della Commissione stessa sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare.
 - In sede di riunione preliminare, o in riunioni successive, la Commissione stabilisce:
 - i criteri di attribuzione dei punteggi per le tre prove di verifica (art.6, comma 1., lett. a), b) e c, e comma 3) del Decreto Interministeriale 7 settembre 2011);
 - i criteri di correzione della prova scritta;
 - i criteri di conduzione e le modalità di svolgimento della prova teorico-pratica e della prova orale.
- Le relative determinazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.

5. PROVE D'ESAME

- La prova teorico-pratica (art. 6, comma 1, lett. a), Decreto 7 settembre 2011) è predisposta dal Comitato tecnico scientifico. Il Comitato definisce altresì il tempo a disposizione dei candidati per l'effettuazione della prova.
- La traccia della prova scritta (art. 6, comma 1, lett. b), Decreto 7 settembre 2011) è predisposta dall'Invalsi e dalla Crui. Sarà recapitata al Presidente della Commissione secondo modalità che saranno comunicate in tempo utile dalla DGIFTS.
- L'ITS cura la predisposizione del servizio di vigilanza durante le prove.
- Il Presidente della Commissione adotta le opportune misure cautelative per evitare fughe di notizie relative ai contenuti delle prove e per impedire ai candidati di comunicare con l'esterno durante l'effettuazione delle stesse.
- I candidati saranno invitati a consegnare alla Commissione, nel giorno di svolgimento delle prove, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie ed immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista l'esclusione da tutte le prove.
- Non è consentita la consultazione di testi di qualsivoglia genere, ad eccezione di quelli eventualmente autorizzati dalla Commissione.
- Il Presidente della Commissione vigilerà sulle operazioni di stampa e duplicazione del testo della prova d'esame.

- In calce al testo della prova sarà indicato il tempo a disposizione dei candidati.
- La prova orale (art. 6 citato, comma 1, lett. c), si svolge nella data stabilita dal calendario d'esami, alla presenza dell'intera Commissione.
- Il punteggio per ciascuna prova è attribuito dall'intera Commissione a maggioranza, compreso il Presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti.

6. VERBALIZZAZIONE

- La Commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
- La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente le attività della Commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della Commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.
- I modelli di verbale saranno predisposti dalla DGIFTS ed inviati, a mezzo telematico, a tutti i Presidenti delle Commissioni d'esame.

7. ESITO DELLA VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE

- La verifica delle competenze acquisite si intende superata qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6 sopracitato, comma 4. I candidati che non conseguono il punteggio minimo complessivo previsto - 70/100 - non superano le prove e non conseguono il diploma.

8. CONSEGNA DEI DIPLOMI

- Il Dirigente scolastico dell'Istituto ente di riferimento della Fondazione ITS trasmette al Miur - Direzione Generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni - l'elenco dei candidati che hanno superato le prove d'esame e comunica la quantità dei diplomi occorrenti.
- I diplomi saranno inviati in plico sigillato, a cura della suddetta Direzione Generale, al medesimo Dirigente scolastico, che provvederà alla loro consegna ad ogni candidato.
- I diplomi riportano una sequenza numerica a livello nazionale e sono muniti di dispositivo atto a scongiurare azioni fraudolente, quali ad esempio la contraffazione e la duplicazione.
- Ulteriori disposizioni in merito saranno fornite in occasione dell'invio del plico di cui sopra.

9. ACCESSO AI DOCUMENTI

- Gli atti ed i documenti relativi alle prove d'esame devono essere consegnati, a cura del Presidente della Commissione d'esame, con apposito verbale, al Dirigente scolastico dell'Istituto ente di riferimento della Fondazione ITS, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia, dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti, custodito dallo stesso Dirigente scolastico.
- In caso di richiesta di accesso, il Dirigente scolastico, alla presenza del personale della scuola e della Fondazione, procede all'apertura del plico stesso, redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso, da sigillare immediatamente.
- Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.

10. PRIVACY

* Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente in relazione allo svolgimento delle prove d'esame ed alle attività collegate. I dati non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse.

CONCLUSIONI

Il Presidente della Commissione d'esame, qualora lo ritenga opportuno, potrà inviare alla Direzione Generale sopra indicata un'apposita relazione, contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove d'esame e sul livello di competenze acquisite dagli studenti, nonché eventuali proposte migliorative in merito alle prove d'esame stesse.

**PROVE DI VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE
A CONCLUSIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLE FONDAZIONI ITS**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **DPCM 25 gennaio 2008** - *Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli ITS.*

Art. 8 - Certificazione dei percorsi

1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, da parte dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'Its, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 3, sono definite le modalità per la costituzione delle commissioni di cui al comma 1 nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni di cui al comma 1 e la relativa certificazione, ai fini della spendibilità dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi in ambito nazionale e dell'Unione europea.

- **D.I. 7 settembre 2011**

Articolo 6 - Verifica delle competenze acquisite

1. Le prove di verifica delle competenze acquisite comprendono:

a) una prova teorico-pratica concernente la trattazione e soluzione di un problema tecnico-scientifico inerente all'area tecnologica e all'ambito di riferimento del percorso della Fondazione ITS, predisposta dal comitato tecnico scientifico;

b) una prova scritta tesa a valutare conoscenze e abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico-professionali nazionali del percorso dell'ITS predisposta dall'Invalsi in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;

c) una prova orale concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio e predisposto dall'impresa del settore produttivo presso la quale è stato svolto il tirocinio stesso.

2. Alle prove di verifica di cui al comma 1 sono ammessi gli studenti dei percorsi delle Fondazioni ITS che li abbiano frequentati per almeno l'80% della loro durata complessiva e che siano stati valutati positivamente dai docenti dei percorsi medesimi, anche sulla base della valutazione operata dal tutor aziendale, a conclusione delle attività formative, ivi compresi i tirocini.

3. Per ciascuna delle prove di cui al comma 1 è assegnato un punteggio così articolato:

- massimo 40 punti per la prima prova, con minimo di 24;
- massimo 30 punti per la seconda prova, con minimo di 18;
- massimo 30 punti per la prova orale, con minimo di 18.

4. La verifica delle competenze si intende positivamente superata quando lo studente abbia ottenuto almeno il punteggio minimo in ognuna delle tre prove ed abbia conseguito un punteggio complessivo comunque non inferiore a 70 punti sui cento disponibili.

